

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 20 agosto 1986, n. 36.

Riapertura dei termini di cui all'articolo 69 - primo comma - della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33: «Norme per la tutela dell'ambiente».

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Il termine indicato all'articolo 69 - primo comma - della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, è riaperto per giorni 180 a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli elaborati presentati oltre il termine previsto dall'articolo 69 della precitata legge regionale sono accoglibili, purché entro il nuovo termine sia prodotta istanza di richiamo.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 20 agosto 1986

Bernini